

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il Servizio ha per oggetto la gestione della struttura comunale “CANILE SANITARIO COMUNALE” e le attività che riguardano il ricovero, la custodia, la cura, il sostentamento dei cani ricoverati e della cura dei cani comunali reimmessi sul territorio comunale nonché la pulizia della struttura, come meglio specificato appresso.

All'interno della struttura, con ricettività massima di n. 10 (dieci) cani, saranno ospitati tutti gli animali per cui sussiste l'obbligo di custodia da parte del Comune di San Michele Salentino, tenuto conto dei limiti posti dalle condizioni strutturali, ispirandosi a principi di salvaguardia della vita e del benessere degli animali custoditi, nella scrupolosa osservanza anche delle disposizioni generali vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria, adoperandosi per ridurre o evitare la custodia in canile, sia provvedendo ad una celere individuazione dei proprietari dei cani smarriti, sia incentivando la pratica dell'adozione con attività mirate.

Trattandosi poi di un canile sanitario, è indispensabile collaborare con il Servizio Veterinario della ASL BR nelle attività istituzionali ed extra-istituzionali svolte a favore degli animali custoditi, ai sensi della Legge 281/1991 e della L. R. 02/2020, con particolare riguardo a ciò che concerne la collaborazione con i veterinari al momento degli interventi chirurgici, delle attività di microchippatura, ecc..

Nel presente documento ai soli fini di semplificazione sono adottate le seguenti terminologie:
- il Comune di San Michele Salentino viene indicato più brevemente con il solo termine "Comune" o "Amministrazione";

- l'affidatario viene anche indicato come "Gestore" o "Aggiudicatario";

- il Responsabile del servizio di Polizia Locale e Randagismo con il Termine "Responsabile del Settore Vigilanza" o "Comandante P.L.":

Art. 2 Finalità del servizio.

Il canile sanitario comunale di proprietà del Comune di San Michele Salentino è dotato di n. 6 box per il ricovero di n. 1 cane per box; n. 2 box per il ricovero di n. 2 cani per box; n. 1 box “Reparto Riservato” destinato esclusivamente alla custodia di animali sottoposti a misure di polizia veterinaria e/o quarantena, per una capienza massima di n. 10 (dieci) cani.

Il Gestore cui sarà affidato il servizio, dovrà essere in grado di garantire il servizio di custodia e sorveglianza del canile sanitario, pulizia, manutenzione, ricovero cani, somministrazione pasti e terapie, manutenzione ordinaria, assistenza al servizio veterinario, etc..

Il Gestore cui verrà affidato il servizio dovrà:

- essere in grado di rispondere alle adeguate esperienze pregresse così come richiamato dall'art. 50, comma 1. Lett. b) del D. Lgs. 36/2023;
- aver svolto attività di Interventi Assistiti con Animali (IAA) formazione, presso Enti Locali, Sanitari e scolastiche;

Art. 3 Consegna e ritiro degli animali. Periodo di osservazione e trattamenti sanitari a carico dell'Asl Puglia Salute.

Il servizio di raccolta dei cani randagi sarà effettuato dal competente servizio sanitario veterinario dell'ASL Puglia Salute senza alcun onere a carico dell'Ente, su segnalazione del Comando di Polizia Locale di San Michele Salentino.

Il Servizio Sanitario Veterinario dell'ASL Puglia Salute, all'atto della cattura dovrà redigere

verbale d'affidamento, in duplice copia di cui una agli atti del predetto Comando di Polizia Locale e l'altra consegnarla al Gestore della struttura di ricovero del canile sanitario comunale. I cani vaganti catturati e ricoverati presso il canile sanitario comunale, verranno sottoposti ad osservazione sanitaria e ai trattamenti previsti dalle leggi vigenti in materia, a sterilizzazione ed a impianto di microchip di riconoscimento, iscrizione all'anagrafe canina e ogni altro intervento necessario previsto dalla legge.

I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario a cura del Servizio Sanitario Veterinario, per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli animali.

Art. 4 Modalità di svolgimento del servizio

Il Gestore su richiesta di intervento delle forze di Polizia, del Servizio Sanitario Veterinario dell'ASL Puglia Salute, dovrà:

- a) sistemare i cani in gabbie consecutive dotate di apposita targa indicante "Comune di San Michele Salentino" n. ____ box.

Gli eventuali spostamenti dovranno essere preventivamente comunicati al Referente del servizio della Polizia Locale. Lo spostamento, a cura del Gestore, che non sia stato preventivamente comunicato all'Ente comunale per iscritto costituirà inadempienza contrattuale della presente convenzione;

Il gestore si impegna a:

1. Curare, custodire e al mantenimento dei cani presso il canile sanitario comunale (a titolo esemplificativo e non esaustivo: somministrazione alimenti, acquisto prodotti per la pulizia del canile sanitario, fornitura di acqua ad uso alimentare, pulizia individuale ed ambientale, sgambatura, somministrazione cibo, toelettatura);
2. Custodia e mantenimento di cani sottoposti a sequestro;
3. Garantire la pulizia giornaliera dei box e della struttura, compresi i locali destinati ad ufficio, ambulatorio o deposito, la disinfezione ambientale mediante l'utilizzo periodico e sistematico di idonei disinfettanti, nonché la manutenzione ordinaria (sfalcio dell'erba spontanea all'interno, piccoli lavori);
4. Curare la manutenzione ordinaria della struttura, delle aree di pertinenza e delle attrezzature presenti nella struttura del canile sanitario;
5. Gestione e programmi di rieducazione di cani con problematiche comportamentali;
6. Collaborazione con enti del terzo settore finalizzati all'adozione dei cani randagi custoditi;
7. Erogazione di corsi per cittadini proprietari di cani;
8. Ausilio alla P.A. nella gestione del fenomeno randagismo;
9. Progetti di zooantropologia didattica negli istituti scolastici finalizzati anche alla lotta al fenomeno del randagismo;
10. Interventi Assistiti con animali presso scuole, ospedali, centri ludici RSA ed RSSA;
11. Provvedere giornalmente all'alimentazione,
12. Collaborare alle procedure di re-immissione del cane sul territorio comunale, secondo modalità e tempi stabiliti dall'Autorità competente,
13. Consentire la pronta reperibilità h/24;
14. Disporre di un veicolo adeguatamente attrezzato per il trasporto di cani;

15. Consentire l'accesso al canile secondo calendario stilato di comune accordo con l'Ente comunale, a cittadini, scolaresche e associazioni di protezione animali stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo – cane - ambiente;
16. È tassativamente vietato accogliere a qualsiasi titolo animali provenienti da territorio differente da quello comunale, salvo stipula da parte del Comune di San Michele Salentino di convenzioni con altri enti per la gestione associata del servizio;
17. I soggetti aggiudicatari, diversi dalle associazioni, devono garantire all'interno della struttura la presenza di volontari di associazioni animaliste di cui all'articolo 2, lettera n), LEGGE REGIONALE 7 febbraio 2020, n. 2 ai fini della gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani".

Art. 5 Modalità di ricovero

Il Gestore dovrà avere cura che ogni cane:

- a) all'atto della sua introduzione nel canile sia microchippato e fotografato;
- b) possedere il proprio libretto sanitario sul quale dovranno essere annotate le proprie caratteristiche ai fini del riconoscimento e della caratterizzazione della propria situazione sanitaria.
- c) compilare una scheda con i dati sopra richiamati e trasmetterla in copia al referente/designato della Polizia Locale.

Il gestore registrerà l'inizio e la fine della permanenza dei cani presso il canile sanitario comunale, su apposito registro di carico e scarico, dietro documentazione rilasciata dalla competente A.S.L.

Il registro dovrà essere sempre aggiornato e tenuto nella disponibilità del referente/ designato della Polizia Locale per gli eventuali controlli, ed in base alle risultanze di esso verrà rilevato il numero dei cani presenti e la durata della loro permanenza. Saranno annotati sullo stesso i nuovi ingressi, le adozioni e i decessi che saranno comunicati al Comando di Polizia Locale, entro le 48 ore dal verificarsi dell'evento.

Mensilmente dovrà essere presentato un report con il numero dei giorni di presenza di ogni cane in concomitanza con la richiesta di emissione della fattura di liquidazione per la prestazione effettuata.

Art. 6 Modalità di inserimento dei cuccioli

Il gestore dovrà avere cura che il competente servizio dell'ASL Puglia Salute, all'atto dell'ingresso dei cani presso il canile sanitario comunale, oltre alle cure sanitarie del caso, attesti e comunichi formalmente la eventuale presenza di cani in gravidanza.

Il gestore dovrà avere cura che nel caso in cui i cani ricoverati dovessero partorire in conseguenza di fecondazione avvenuta prima dell'ingresso presso il canile sanitario comunale, dovrà considerare i cuccioli alla stregua degli altri cani a partire dal 30° giorno dalla loro nascita.

Art. 7 Autorizzazione all'adozione

I privati che abbiano chiesto l'adozione dei cani ospitati presso il canile sanitario comunale, di proprietà del Comune di San Michele Salentino, possono ottenere la consegna degli stessi direttamente dietro presentazione della autorizzazione.

Il Comando di Polizia Locale rilascerà l'autorizzazione, recante la data in cui deve essere effettuato il prelievo del cane e previa intestazione del microchip all'adottante/richiedente. Il Gestore avrà cura che l'autorizzazione di cui sopra sia annotata sul registro di carico e scarico e conservata.

Art. 8 Smaltimento carcasse

Il Gestore curerà lo smaltimento delle carcasse degli animali deceduti, tramite ditte autorizzate, nel rispetto delle condizioni e modalità sancite dalla normativa vigente in materia. Il servizio sarà a totale carico del Comune allo stesso costo sostenuto dal gestore.

Art. 9 Controllo del Comune

È riservato al Comune, nella specie al Comando di Polizia Locale, il potere di controllo sulle attività svolte e sulla documentazione presente all'interno del canile. Il Comune può esercitare tale controllo con propri dipendenti e/o tramite altri Servizi competenti in materia, in ogni momento e senza preavviso alcuno, anche attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori delle attività stesse, che l'affidatario rispetti i termini della presente convenzione, collabori col Servizio ASL nello svolgimento delle attività istituzionali previste presso il canile, che le attività siano svolte perseguendo il benessere degli animali ed il rispetto della normativa vigente in materia, che nei confronti dei cittadini siano tenuti comportamenti corretti, trasparenti e finalizzati a favorire la pratica delle adozioni.

Art. 10 Durata della convenzione e rimborso spese

La presente convenzione ha validità sperimentale di mesi 5 (cinque) - con la possibilità di rinnovo, a seguito di procedura negoziata, per il biennio successivo annualità 2026-2027 e di revisione e/o adeguamento delle condizioni economiche di gestione - a partire dalla data di sottoscrizione; per i servizi di cui all'art. 4, è stabilita l'erogazione di una somma massima di € 10.000,00 come importo posto a base d'asta della negoziazione prevista ex art. 50, comma 1 lettera e) del D.Lgs. n. 36/2023 – procedura negoziata – da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo dell'offerta (art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023), a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Altresì, l'importo sopradetto comprende, anche, gli oneri per la sicurezza per l'espletamento del servizio.

Art. 11 Spese a carico del Comune

Sono a carico del Comune:

- spese per la manutenzione straordinaria del Canile;
- le utenze e le spese di luce, di acqua, pozzette imof;
- eventuali interventi straordinari che dovessero essere richiesti dalla ASL.

Art. 12 Liquidazione competenze

Ai fini del pagamento del servizio il gestore presenta dei report mensili, preventivamente all'emissione di regolare fattura mensile e/o rendicontazione, che il Comune di San Michele Salentino si impegna a saldare entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

Art. 13 Tracciabilità

La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della

Legge n. 136/2010 e s.m.i.

Art. 14 Spese contrattuali

La Convenzione da stipularsi tra le parti, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 117/2017 non è soggetta a registrazione. Nel caso in cui la registrazione si rendesse necessaria, le spese sono a carico dell'Associazione o del soggetto economico privato aggiudicatario.

Art.15 Inadempienze e cessazione

In caso di inadempienze da parte del Gestore, gli organi accertatori designati per conto del Comune di San Michele Salentino procederanno alla contestazione per iscritto per le inadempienze stesse, assegnando un termine per la loro rimozione, in relazione al tipo delle stesse.

Trascorso infruttuosamente tale termine, il rapporto di lavoro si considererà risolto di diritto. L'inottemperanza di cui all'art. 4 della presente convenzione comporta una penale pari a € 50,00 (cinquanta euro).

L'inottemperanza di cui all'art. 5 della presente convenzione comporta una penale pari a € 50,00 (cinquanta euro).

L'inottemperanza di cui all'art. 7 della presente convenzione comporta una penale pari a € 50,00 (cinquanta euro).

L'inottemperanza di cui all'art. 8 della presente convenzione comporta una penale pari a € 50,00 (cinquanta euro).

Art. 16 Responsabilità

In caso di danni alle persone, agli animali e alle cose provocati nello svolgimento del servizio nell'ambito della struttura e delle aree di pertinenze, l'affidatario dovrà informare immediatamente il Comando di Polizia Locale, che provvederà ad adottare i provvedimenti che si renderanno necessari.

Art.17 Foro competente

Tutte le controversie che non possono venire risolte in via amichevole verranno deferite al Foro di Brindisi.

Art.18 Posizioni di Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti in materia.